

11 FEB 2014

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

R.G.N. 18823/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 3034

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente - Ud. 18/12/2013

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18823-2010 proposto da:

PP

C.F. X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso

lo studio dell'avvocato DE MARCO ADA, rappresentato e

difeso dall'avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta

delega in atti;

- **ricorrente** -

2013

contro

3754

COMUNE DI CASTELFIDARDO P.I. X , in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio

dell'avvocato PETTINARI LUIGI, rappresentato e difeso
dall'avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO, giusta delega in
atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 383/2009 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 15/7/2009
24/08/2009 R.G.N. 826/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito l'Avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.3.2006, il Tribunale di Ancona respingeva la domanda proposta da PP diretta ad impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione per giorni uno, inflittagli dal datore di lavoro Comune di Castelfidardo il 19.7.03, per la violazione dei suoi doveri professionali in quanto, quale comandante del Corpo della Polizia Municipale, si era recato per l'intera giornata del 2.4.2003 a Martellago, assentandosi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Sindaco o dell'Amministrazione, prescritta dalle disposizioni di servizio impartite in materia dallo stesso Sindaco con nota del 3.3.1998 n. 4921, implicitamente richiamata dall'art. 23, comma 3, lett. e), del c.c.n.l. di comparto 6.7.1995.

A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ritenne che: competente all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Comandante dei Vigili Urbani era l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune e non il Sindaco, perché, pur considerando la particolare autonomia di detto Corpo, ad esso dovevano ritenersi comunque applicabili i principi e le norme sul pubblico impiego; l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che aveva irrogato la sanzione impugnata, era stato legittimamente costituito in quanto espressamente previsto dall'apposito Regolamento di cui si era dotato il Comune; la nomina del dott. S , quale vice Segretario Comunale -e come tale titolare dell'Ufficio medesimo- doveva ritenersi legittima, attesa la vacanza derivante dall'assenza del Segretario Generale dott.ssa B ; la contestazione era da ritenersi sufficientemente dettagliata e quindi idonea a consentire al ricorrente una adeguata difesa; i fatti contestati (assenza dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente) risultavano ammessi dallo stesso P ; che pertanto risultava infondata anche la richiesta risarcitoria formulata.

Avverso tale sentenza proponeva appello il P , evidenziando di essere stato oggetto di atti persecutori in conseguenza di una sua richiesta di distacco per ragioni sindacali. Ribadiva l'incompetenza dell'Ufficio

PB



Procedimenti disciplinari nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, spettando a suo avviso tale potere solo al Sindaco, nei cui confronti il predetto Comandante "è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo" ai sensi dell'art. 9 L. n. 65\1986 (disciplina speciale rispetto al successivo D.L.vo n. 165\2001), e che, a termini del precedente art. 2, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge", salva la delega dei relativi poteri ad un assessore.

Inoltre: l'Ufficio Procedimenti Disciplinari poteva attivarsi solo su segnalazione del Capostruttura, il quale ha dieci giorni di tempo per segnalare il fatto disciplinarmente rilevante, ai sensi dell'art. 24 del c.c.n.l. 6.7.95, sicché il Sindaco non poteva essere, com'era invece avvenuto, l'organo titolare del potere di segnalazione, posto che nei suoi confronti non è configurabile una responsabilità disciplinare sanzionabile.

Reiterava la doglianza circa l'illegittimità della costituzione dell'ufficio Procedimenti Disciplinari come organo monocratico in capo al segretario Generale poiché detto segretario, a seguito della legge n.127\97, non era più un funzionario statale inserito nell'organizzazione comunale con il compito di esprimere pareri di legittimità in merito agli atti dell'Ente, ma un dipendente dell'Agenzia dei Segretari che presta Servizio per l'Ente su nomina fiduciaria del Sindaco; lamentava che il Comune non aveva adeguato i Regolamenti - o comunque quello sui procedimenti disciplinari - al proprio Statuto e tale inerzia aveva determinato l'illegittimità degli atti compiuti che hanno preceduto l'irrogazione della sanzione in contestazione.

Si è poi di nuovo lamentato della pretesa illegittimità della nomina del dott. S. a titolare dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, poiché la costituzione in capo allo stesso dell'Ufficio del Vice Segretario era avvenuta non osservando l'art. 6 del d.lgs n. 165\01 laddove prevede la preventiva consultazione delle Organizzazioni Sindacali.

Ha quindi riproposto la censura relativa all'assenza di indicazione della norma violata ed alla mancanza di applicazione del criterio di gradualità

88



nell'irrogazione della sanzione, lamentandosi anche dell'incongrua applicazione della recidiva, in difetto di precedente sanzione disciplinare inflitta.

Rilevava infine la strumentalità ed infondatezza dell'addebito, posto che egli, per allontanarsi dalla sede di lavoro, non aveva bisogno di alcuna autorizzazione, posto che il dirigente del Servizio che avrebbe dovuto autorizzarlo era egli stesso, mentre la direttiva 3.3.98 del Sindaco, che tale autorizzazione esigeva, non era più legittima, ed andava disapplicata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 165\01, in quanto riguardante attività gestionali esulanti dalle attribuzioni del Sindaco quale organo politico.

Riproponeva la domanda di risarcimento dei danni.

Radicalosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 15 luglio 2009, la Corte d'appello di Ancona, rigettava il gravame.

Per la cassazione propone ricorso il P , affidato a tre motivi.

Resiste il Comune con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia "omessa e\o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; falsa rappresentazione della realtà; decisione difforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il dr. CS è incompatibile con la qualità di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari perché controparte del dr. P in altri giudizi".

Lamenta che il P era controparte di esso ricorrente in altri giudizi, sicché non poteva garantire la serena e distaccata valutazione dei fatti, requisito necessario per la regolare composizione dell'Ufficio disciplinare.

1.1.-Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato. Inammissibile perché relativa a circostanza che non risulta dedotta nella precedente fase di merito. In essa infatti il P lamentava unicamente che la nomina del S a titolare dell'ufficio per i procedimenti disciplinari era avvenuta in contrasto con l'art. 6 del d.lgs n. 165\01 laddove prevede la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali. Infondato poiché, a prescindere dalla considerazione che il concetto di

78



terzietà è connaturale al procedimento giurisdizionale e non a quello disciplinare (ove l'organo disciplinare è necessariamente parte del rapporto lavorativo, e portatore, in tale veste, di interessi contrapposti a quelli del lavoratore), deve evidenziarsi che la Corte di merito ha adeguatamente motivato circa la legittimità della sanzione irrogata dal competente ufficio disciplinare del Comune, e tale motivazione non viene specificamente censurata in questa sede.

2.- Con il secondo motivo il P denuncia "omessa e/o insufficiente motivazione circa l'intervenuta decadenza dell'azione disciplinare. Violazione di principi generali dell'ordinamento giuridico. Violazione dell'art. 24 del c.c.n.l. di comparto 6.7.95".

Lamenta la violazione del principio di immediatezza posto a base del procedimento disciplinare, evidenziando che nella specie il fatto contestato era del 2.4.03, mentre la contestazione avvenne solo il 22.4.03. Evidenzia che l'art. 24, comma 4, del c.c.n.l. 6.7.95 dispone che il responsabile della struttura, nella specie il Sindaco, "segnala entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente".

Il motivo è infondato. Premesso infatti che i venti giorni trascorsi dalla conoscenza del fatto alla contestazione non risultano obiettivamente in contrasto col principio di immediatezza, occorre verificare se un termine più breve sia previsto dalla contrattazione collettiva, come prospettato dal P.

La risposta è negativa, posto che la norma contrattuale invocata stabilisce solo che il responsabile della struttura, nella specie il Sindaco, "segnala entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente", non stabilendo dunque che entro dieci giorni debba essere contestata l'infrazione, ma solo che entro tale lasso di tempo debba avvenire la segnalazione all'ufficio disciplinare per la contestazione, la quale, evidentemente, non potrà che avvenire in un momento successivo (anche al fine della ponderata valutazione dei fatti), senza risultare vincolato ad un preciso termine, se non quello generale di immediatezza, come sopra accennato nella specie certamente non violato, o quello derivante dai

PR



principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, parimenti non violato se si considera che risulta contrattualmente legittima la segnalazione del fatto dopo dieci giorni dalla sua conoscenza e che da tale momento (che il ricorrente peraltro, in contrasto col principio di autosufficienza, neppure indica) sono trascorsi solo altri dieci giorni.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: "errore di diritto. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed accordi nazionali di lavoro. Mancata autorizzazione della Giunta per potersi assentare".

Lamenta di essersi assentato per ragioni di servizio allo scopo di "verificare, presso un'azienda, attrezzature tecniche", come preventivamente comunicato al Sindaco, che nulla obiettò al riguardo, conseguendone che non era stata violato né il provvedimento sindacale n. 4921/98, né l'art. 23, comma 3, del c.c.n.l. 6.7.95 (di cui non specifica il contenuto).

Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

Inammissibile in quanto sottopone direttamente alla Corte accertamenti ed apprezzamenti in fatto non consentiti al giudice di legittimità, ed inoltre per non aver specificato, in contrasto con l'art. 366 c.p.c. ed il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), il contenuto dell'invocato art. 23, comma 3, del c.c.n.l. 6.7.95, pur non soggetto, in quanto contratto collettivo di diritto pubblico, all'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. (Cass. sez.un. 4 novembre 2009 n. 23329).

Infondato in quanto erroneamente diretto a trasformare la necessaria preventiva autorizzazione all'allontanamento dal servizio da parte della Giunta, in una sorta di silenzio assenso, non previsto e comunque in tesi verificatosi in capo al Sindaco e non all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, e cioè la Giunta.

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013

Il Consigliere est.

dott. Federico Balestrieri

Federico Balestrieri

Il Presidente

dott. Guido Vidiri

Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Granata Adriana
Depositato in Cancelleria



oggi, 1.1.FEB.2014.

Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA

Il Funzionario Giudiziario

Granata Adriana